La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 6.3.2020
La Nuova Procedura Civile, 2, 2020
Vice direttore: **Stefano AMORE**

Centro Studi
Diritto Avanzato
Edizioni

Comitato scientifico:
*Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza)- Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) -* Paolo **DI MARZIO** *(Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) – Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) – Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca **PROIETTI** (Magistrato) – Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).*

www.LaNuovaProceduraCivile.com

POSSONO LE DICHIARAZIONI RILASCIATE NEL CORSO DI UNA INTERVISTA ASSUMERE IL VALORE DI UNA CONFESSIONE? IL PUNTO DELLA GIURISPRUDENZA PREVALENTE.

Articolo di **Maurizio DE GIORGI**

Natura giuridica della confessione. - La confessione, ai sensi dell'art. 2730 cod. civ., è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.
Come noto può essere giudiziale (art. 2733 cod. civ.) o stragiudiziale (art. 2735 cod. civ.) e ha ad oggetto fatti obiettivi e non già mere opinioni, o giudizi ([1]).
Ed invero, come ritenuto dalla giurisprudenza, la confessione <<secondo la nozione datane dall'art. 2730 cod. civ., deve avere per oggetto fatti obiettivi e non opinioni o giudizi, con la conseguenza che non ha valore di confessione l'ammissione che un determinato evento dannoso sia ascrivibile a propria colpa trattandosi di un giudizio a formare il quale concorrono valutazioni di ordine giuridico>> (Cass. civ., sez. III, 3 agosto 2005, n. 16260 ([2]).
Precisamente: <<La confessione pur dovendo cadere esclusivamente su fatti, può estendersi sub specie facti anche a negozi giuridici e, in genere a situazioni giuridiche rilevanti. Non può invece comprendere l'ulteriore operazione della qualificazione giuridica del fatto, che è riservata al giudice, secondo il principio iura novit curia (Cass. 24 marzo 1977 n. 1161)>> (Cass. civ., sez. II, 21 ottobre 1992, n. 11498) ([3]).
Si è così esclusa valenza confessoria (stragiudiziale) alla missiva con la quale un Comune aveva sollecitato il proprio assicuratore ad una rapida definizione del sinistro occorso al conducente di autovettura investita da una frana che aveva invaso la strada comunale (App. Catania, sez. I, 19 luglio 2005).
Nello stesso senso si pone anche l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui: <<ai sensi dell'art. 2730 c.c. si possono confessare unicamente dei "fatti", eventi o condotte umane, non già delle illegittimità, le quali sono invece l'esito di un giudizio di conformità o difformità tra un atto giuridico e il relativo paradigma normativo; al più, potrebbe rilevare dunque in sede di processo amministrativo la confessione di una condotta illecita dalla quale desumere, in via consequenziale, una prova logica o un indizio della sussistenza di un'illegittimità amministrativa>> (C.G.A. Sicilia, 3 marzo 2010, n. 253).
Fondamentale si rileva poi l'apporto dato al tema da Cass. civ., sez. un., 25 marzo 2013, n. 7381 secondo cui affinché una dichiarazione sia qualificabile come confessione, essa deve constare di un elemento *soggettivo* – consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sè sfavorevole e favorevole all'altra parte - e di un elemento *oggettivo*, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo che forma oggetto della confessione derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione (v. anche più di recente Cass. civ., sez. lav., 23 maggio 2018, n. 12798).
Quindi, l'elemento soggettivo richiesto per la validità della confessione non consiste nell'intenzione di fornire una prova alla controparte, ma nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole

---

[1] Per tutti Azzoni Valdo, *La confessione nel processo tributario*, Nota a Cass. sez. tribut. 16 maggio 2015, n. 20979; Cass. sez. tribut. 16 maggio 2015, n. 20980 in *Bollettino tributario d'informazioni,* 2016, fasc. 20, pp. 1513-1514; Codebò Roberto, *Le dichiarazioni confessorie come mezzo di prova nelle liti di lavoro in ISL: igiene e sicurezza del lavoro*, 2013, fasc. 7, pp. 356-358; Spatuzzi Angelo, *La dichiarazione confessoria del testatore*, in *Notariato,* 2015, fasc. 1, pp. 35-46.
[2] Sul principio da ultimo citato si vedano anche Cass. civ., sez. III, 16 giugno 1990, n. 6059; Cass. civ., sez. II, 29 marzo 1995, n. 3705; Cass. civ. sez. III, 30 luglio 2002, n. 11266; Cass. civ., sez. III, 18 ottobre 2011, n. 21509; Trib. Pordenone, 25 ottobre 2016; Cass. civ., sez. III, ord., 27 febbraio 2019, n. 5725.
[3] In argomento Segatti Marco, *Una confessione vincolante, ma non decisiva? profili della valutazione del carattere confessorio di una dichiarazione di parte*, in *Nuova Giur. Civ.*, 2014, 11, 11089; Vomero Fabrizio, *Distinzione tra confessione e ricognizione di debito*, in *Nuova Giur. Civ.*, 2005, 3, 10569.

www.LaNuovaProceduraCivile.com

all'altra parte, indipendentemente dalle conseguenze giuridiche che ne possono derivare (Cass. civ., sez. III, 11 ottobre 1996, n. 8932).
Secondo Cass. civ., sez. III, 19 giugno 2015, n. 12691 <<il riconoscimento di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte non ha natura confessoria, per mancanza di animus confitendi, ove costituisca l'oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto di transazione, poichè non integra una dichiarazione di scienza che sia fine a se stessa, ma s'inserisce nel contenuto del contratto transattivo ed è strumentale rispetto al raggiungimento dello scopo di questo, il che fa venir meno, nella rappresentazione interna che l'autore si forma della propria dichiarazione, la basilare caratteristica che alle confessioni conferisce forza probante (così Cass. n. 712/97, n. 11363/02 citate in sentenza). Senza che questa giurisprudenza trovi smentita nell'orientamento per il quale nel contenuto complessivo di una proposta transattiva o di una transazione può distinguersi anche un momento accertativo della situazione di fatto preesistente, e in tal caso le relative dichiarazioni di scienza hanno valore confessorio, a condizione, tuttavia, che esse abbiano per oggetto la ricognizione di situazioni fattuali o di situazioni giuridiche considerate, però, sub specie facti (quali un preesistente negozio, un contratto, una promessa ecc.), e non già valutazioni giuridiche (così Cass. n. 19883/05, n. 3033/09)>>.
Per fatto sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte deve intendersi il fatto che, avuto riguardo all'oggetto della controversia ed ai termini della contestazione, è in concreto idoneo a produrre conseguenze giuridiche svantaggiose per colui che volontariamente e consapevolmente ne riconosce la verità (Cass. civ., sez. III, 21 novembre 1997, n. 11635).
Nota essenziale del fatto che forma oggetto di confessione è di essere, obiettivamente, sfavorevole al confitente e, nel contempo, favorevole all'altra parte, il che si verifica quando il fatto medesimo si trovi, rispetto ai contrastanti interessi delle parti in rapporto tale che, dalla sua ammissione, escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante, con corrispondente vantaggio di quello del destinatario (Cass. civ., sez. lav., 15 novembre 2002, n. 16127).

Riflessioni sulla confessione stragiudiziale. - Soffermandoci ora sulla confessione stragiudiziale – quella cioè fatta alla parte o a chi la rappresenta (che ha così la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale), ovvero fatta a un terzo o contenuta in un testamento (che invece è liberamente apprezzata dal giudice) – deve precisarsi come la stessa – quando fatta ad un terzo – rimette nelle mani del giudice di merito la valutazione (non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata) di stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio (Cass. civ., sez. I, 28 luglio 2015, n. 15845) ([4]).
Indispensabile, poi, per l'efficacia della confessione stragiudiziale è l'identità tra le parti (anche in senso processuale) del giudizio nel contesto del quale la confessione viene fatta valere ed i soggetti rispettivamente della dichiarazione (autore e destinatario), valendo altrimenti la stessa come prova liberamente valutabile dal giudice ([5]).
Si è osservato sul punto:
- <<ai sensi degli artt. 2730 e 2735 c.c., la confessione giudiziale e stragiudiziale, per avere efficacia di prova legale, deve provenire da soggetto che, nel processo in cui la

[4] In dottrina si veda Miotto Gian Paolo, *La prova del 'consenso informato' e il valore di confessione stragiudiziale delle dichiarazioni rese nel 'modulo' di adesione al trattamento terapeutico*, Nota a Cass. civ., sez. III, 9 dicembre 2010, n. 24853 in *La Responsabilità civile*, 2011, n. 12, 829.
[5] In via indicativa R. Ferlazzo Natoli, *Le dichiarazioni del contribuente in sede di verifica tra confessione stragiudiziale e libero convincimento del giudice*, in *Riv. dir. trib.*, 2009, 469 ss..

www.LaNuovaProceduraCivile.com

dichiarazione confessoria è resa o è destinata ad operare, rivesta la qualità di parte contraria a quella alla quale è diretta, e sia titolare, quindi, di un interessa giuridico (e non di mero fatto) configgente con quello del destinatario medesimo>> (Cass. civ., sez. I, 4 marzo 1980, n. 1428);
- <<al curatore che agisce in nome proprio non è opponibile la confessione stragiudiziale proveniente dal fallito, come prova legale>> (Cass. civ., sez. I, 2 aprile 1996, n. 3055).
Precisa la giurisprudenza: <<è stato stabilito (sent. n. 544 del 1986) che la quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale su questo fatto estintivo, secondo la previsione dell'art. 2735 c.c., e, come tale, solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, se nei limiti in cui sia fatta valere nella controversia nella quale siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti rispettivamente autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza.
Pertanto, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento dell'obbligazione, deve negarsi che il debitore possa opporre la suddetta quietanza quale confessione stragiudiziale del pagamento, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio di un diritto del fallito nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo (che non partecipa al processo). Da tanto consegue che nel predetto giudizio, l'indicata quietanza è priva di effetti vincolanti ed assume soltanto di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, liberamente valutabile dal giudice del merito, al pari di ogni altra prova acquisita al processo (conf., in relazione ad altra fattispecie, sent. n. 13095 del 1992).
Per vero, l'art. 2730 c.c. prescrive che la confessione, sia essa giudiziale o stragiudiziale, è resa dalla parte e - trattandosi di mezzo di prova, che per sua natura inerisce al processo - deve intendersi per parte il soggetto, oltre che del rapporto sostanziale, di quello processuale.
La necessaria partecipazione al processo del confidente - o di un suo rappresentante (v. art. 2731 c.c.), senza che tale possa considerarsi il curatore fallimentare - trova ragione nella eccezionale natura di prova legale che assumono, paritariamente, la confessione giudiziale e la confessione stragiudiziale (che non sia fatta ad un terzo o contenuta in un testamento); sicché - a parte le esigenze della verifica delle provenienza della confessione resa fuori dal processo - non potrebbe giustificarsi per quest'ultima una portata più ampia di quella della confessione giudiziale>> (Cass. civ., sez. I, 10 marzo 1994, n. 2339).

La recente ordinanza della S.C. n. 14635/2018 – Il Supremo Collegio nella citata ordinanza ([6]), annullando la sentenza impugnata con riguardo al n. 5 ed al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., afferma espressamente il principio di diritto secondo cui: <<in tema di prove, la confessione stragiudiziale è diretta a veicolare nel processo un fatto storico dubbio, in riferimento al quale la dichiarazione del confitente è destinata a fare chiarezza, sicchè essa va valutata dal giudice di merito ai fini dell'accertamento del cd. "plagio evolutivo">>.
Questa pronuncia si innesta nel contesto di una complessa, ed annosa, vicenda giudiziaria che ha ad oggetto il tema del plagio (ed in particolare del plagio cd. evolutivo) ([7]). L'argomentare della Suprema Corte, in merito, è stato nel senso che,

[6] In *Il Diritto industriale*, 2019, 564 ss. con nota di Cassano Giuseppe, *Personaggi di fantasia e tutela autoriale: i limiti all'operatività del plagio evolutivo*. Si vedano anche: Torti Valerio, *Personaggi di fantasia tra plagio e contraffazione. Riflessioni sull'orientamento della Suprema Corte di Cassazione*, in *Rivista di diritto industriale*, 2019, n. 2, II, 57; Carbone Vincenzo, *Protezione del diritto di autore e plagio evolutivo*, in *Il Corriere giuridico*, 2018, n. 8/9, 1165.
[7] Per approfondimenti in tema Casaburi G., *(In tema di creatività dell'opera)*, Nota a ord. Cass. sez. I civ. 11 giugno 2018, n. 15158; ord. Cass. sez. I civ. 6 giugno 2018, n. 14635, in *Il Foro italiano*, 2018, fasc. 10, pt. 1, pp. 3124-3126;

www.LaNuovaProceduraCivile.com

espressamente: <<in tema di diritto d'autore, la fattispecie del plagio di un'opera altrui non è data soltanto dal "plagio semplice o mero plagio" e dalla "contraffazione" dell'opera tutelata ma anche dal cd. "plagio evolutivo", che costituisce un'ipotesi più complessa del fenomeno plagiario in quanto integra una distinzione solo formale delle opere comparate, sicchè la nuova, per quanto non sia pedissequamente imitativa o riproduttiva dell'originaria, per il tratto sostanzialmente rielaborativo dell'intervento eseguito su quest'ultima, si traduce non già in un'opera originale ed individuale, per quanto ispirata da quella preesistente, ma nell'abusiva e non autorizzata rielaborazione di quest'ultima, compiuta in violazione della L. n. 633 del 194, artt. 4 e 18">> (v. anche Trib. Roma, sez. XVII spec. in materia di imprese, 11 febbraio 2019, n. 3106; Trib. Roma, sez. XVII civ., 17 luglio 2019, n. 15000) ([8]).

La vicenda giudiziaria può sintetizzarsi, quanto al suo merito, nella rivendicazione del pupazzo americano Big Red (mascotte della Western Kentucky University e realizzato da Ralph Carey) nei confronti del Gabibbo, inviato del tg-satirico Striscia la notizia ed ideato da Antonio Ricci: il secondo, in tesi, rappresenterebbe un plagio del primo.
Si sono avuti due filoni giudiziari, e precisamente:
- il primo ([9]) che si conclude ritenendo che quello americano sia un pupazzo che non si discosta in modo rilevante da altri pupazzi ad esso precedenti apparendo un'espressione scontata e banale, per la semplicità delle linee e delle soluzioni grafiche, di idee formali realizzate escludendosi così ogni forma di plagio. Il Gabibbo, per contro, è stato immaginato e costruito come una specie estrema e sguaiata di opinionista, che commenta l'attualità, fustiga i cattivi costumi, si erge a paladino dei deboli e beneficia – al contrario del Big Red – di protezione autonoma sulla base delle norme sul diritto di autore (ex art. 4 L. n. 633/1941).
La Cassazione chiude la vicenda precisando: <<in verità la Corte d'appello, una volta ritenuto che il personaggio Big Red non era suscettibile di protezione sotto il profilo del diritto d'autore non raggiungendo quel livello minimo di creatività prevista dalle norme, avrebbe potuto omettere di esaminare le ulteriori questioni prospettate con l'appello>>;
- il secondo ([10]) si basa sulla rivendicazione di Ralph Carey che chiede al Giudice di accertare l'avvenuto plagio della sua creatura con conseguente violazione del diritto morale di autore e del relativo diritto di paternità (e con richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali).
Il Tribunale meneghino accoglie la domanda dell'attore ponendo il Gabibbo in termini di plagio evolutivo del Big Red (con condanna dei convenuti al risarcimento danni) con una pronuncia che non tiene conto delle decisioni già emesse nell'altro filone (benché in esso fosse presente la stessa parte sopra citata Ralph Carey) e che cade sotto la scure della Corte d'Appello di Milano (n. 525/2004) la quale esclude, nel caso del Gabibbo, non solo il mero plagio, ma anche la configurabilità di un plagio evolutivo.
Infine la Cassazione (n. 14635/2018) ritiene, in estrema sintesi, che la Corte d'Appello debba pronunciarsi con adeguata motivazione sulle ragioni che l'hanno indotta ad escludere l'ipotesi di plagio evolutivo.
La Suprema Corte con questo suo intervento lascia l'interprete perplesso almeno su tre punti fondamentali: il primo è riferito al giudicato esterno (la sentenza n. 503 aveva chiuso la vicenda tra le parti essendo vero che il Carey ha preso parte ad

[8] Si segnala per tutti Giovanni Liberati Buccianti, *La cassazione su plagio artistico e arte informale*, in *Nuova Giur. Civ.,* 2018, 7-8, 983.
[9] L'orientamento fa capo a Trib. Ravenna–Lugo, 11 dicembre 2007, n. 129; App. Bologna, 13 maggio 2011, n, 609; Cass. civ., sez. I, 11 gennaio 2017, n. 503.
[10] L'orientamento fa capo a Trib. Milano, 10 aprile 2012, n. 4145; App. Milano, 9 gennaio 2014, n. 525; Cass. civ., sez. I, ord., 6 giugno 2018, n. 14635, cit.

www.LaNuovaProceduraCivile.com

entrambi i filoni giudiziari intervenendo nel primo – che ha ad oggetto il tema dello sfruttamento patrimoniale del suo pupazzo – con una atto qualificato quale intervento adesivo dipendente ma che di fatto è un intervento autonomo); il secondo quanto al plagio evolutivo (che presuppone un'opera plagiata tutelabile dal diritto di autore che qui non esiste, per quel che subito diremo) e il terzo sul valore giuridico da assegnare alle dichiarazioni rese ad un giornale.
Quanto al giudicato, stupisce che la Suprema Corte possa aver affermato una lettura così restrittiva del relativo concetto. Perché gli argomenti che si leggono nella motivazione della pronuncia non convincono se si tiene presente, da una parte, che la cosa giudicata copre anche l'antecedente logico della decisione e, dall'altra, che stando a quanto emerge dalla precedente pronuncia della stessa Cassazione n. 503/2017 resa nel ricordato primo filone, nell'altra sede era stata esclusa la natura creativa dell'opera posta a fondamento del giudizio (Big Red).
Passando poi al c.d. plagio evolutivo, la figura -di creazione giurisprudenziale- è ormai nota, sicché quello che non si spiega è perché i giudici di legittimità, nell'enunciare il principio di diritto, abbiano ritenuto di demandare al giudice di rinvio un nuovo esame in base ad alcune dichiarazioni rese a giornali, quando in realtà è pacifico che ai fini dell'accertamento della figura sia centrale il confronto oggettivo tra opere, ossia il risultato finale della condotta che avrebbe posto in essere appunto il plagio evolutivo. E difatti ai fini dell'accertamento di un tal genere di plagio è comunque fondamentale l'esistenza o meno del c.d. scarto semantico tra opere, mentre sfugge la pertinenza di dichiarazioni rese da una parte o da terzi, peraltro ad altri terzi, in relazione all'esame demandato al giudice di merito. Se anche un autore dichiarasse, addirittura *coram iudice*, di aver -poniamo- totalmente copiato un'opera di un altro autore, non per questo sussisterebbe il plagio evolutivo se di fatto e sul piano oggettivo le opere fossero differenti o se non fossero protette e via dicendo. Tanto più che la Cassazione convalida apertamente -a pag. 16- la statuizione della sentenza cassata per cui "l'*impressione che il Gabibbo può suscitare, già nella forma esteriore, è sensibilmente diversa da quella che può suscitare il personaggio Big Red*", con differenze anche sotto il profilo della dimensione psicologica.
Infine, quanto alle dichiarazioni che la pronuncia della Suprema Corte ritiene non esser state esaminate e rese ad organi di stampa, il tema impone qualche riflessione ad hoc.

Dichiarazioni rese ad un giornale – Gli spunti riflessivi che si originano dalla ordinanza in esame attengono, come anticipato, anche al tema del valore giuridico da riconoscere alle dichiarazioni rese ad un giornale.
La Corte di Cassazione si sofferma su questo specifico aspetto in quanto, nel merito della vicenda Big Red contro Gabibbo, in un paio di occasioni tanto Gero Cardarelli (che al tempo animava il pupazzo nostrano), quanto Antonio Ricci (come detto ideatore del Gabibbo) avrebbero dichiarato la sostanziale continuità tre i due pupazzi.
Precisamente Antonio Ricci - in un'intervista del 16 febbraio 1991 – riferiva di aver <<adottato>> quel <<povero diavolo che faceva la mascotte in una squadra di basket>> del Big Red facendolo diventare un divo della televisione e della canzone; in altre parole il Big Red era diventato Gabibbo.
Si tratta di dichiarazioni che, poi, venivano, sostanzialmente confermate, ad una rivista, nel corso 1995, dal mimo Cardarelli.
Orbene, occupandosi espressamente di queste due interviste la Cassazione (ord. n. 14635/2018) afferma l'innanzi riportato principio di diritto secondo cui: <<in tema di prove, la confessione stragiudiziale è diretta a veicolare nel processo un fatto storico dubbio, in riferimento al quale la dichiarazione del confitente è destinata a fare chiarezza, sicchè essa va valutata dal giudice di merito ai fini dell'accertamento del cd. "plagio evolutivo">>. Precisa ancora la S.C.: <<orbene, è del tutto evidente che - attraverso il riferimento alle interviste rese … ai giornali suindicati - il ricorrente ha chiaramente allegato nel processo di merito (ne dà atto la stessa sentenza di appello)

www.LaNuovaProceduraCivile.com

un fatto secondario (le dichiarazioni confessorie …), in funzione di prova del fatto principale, costituito dal plagio evolutivo, a suo avviso posto in essere con la realizzazione del pupazzo italiano, costituente una progressiva evoluzione, sul piano creativo, del personaggio inventato negli Stati Uniti>>.
Orbene alla Corte di Appello di Milano è così rimesso il compito di valutare se dette interviste possano, o meno, essere qualificate quali confessioni in senso tecnico (non potendo in ciò la Corte di Cassazione vincolare i Giudici di rinvio) e se la corte territoriale riterrà che esse dimostrano i "fatti secondari", dovrà passare poi alla verifica della loro idoneità o meno a consentire di desumere il fatto principale, ossia il plagio evolutivo: operazione che, ad avviso di chi scrive e per il vero sulla base di quanto emerge dalla stessa motivazione della pronuncia in commento ben difficilmente porterà ad una decisione di accertamento del predetto plagio.
In effetti non soltanto appare difficile riconoscere che in due interviste (una resa da soggetto estraneo al giudizio), si possano ravvisare vere e proprie confessioni stragiudiziali, difettandone l'elemento soggettivo e quello soggettivo tratteggiati dalla stessa giurisprudenza della Suprema Corte. In particolare, riesce difficile immaginare che una parte con "consapevolezza e volontà" ammetta un fatto in sede di… intervista ! Sede che fa pensare semmai ad una intenzione sarcastica più che diretta a confessare un fatto, ancor meno obiettivo, che sia pregiudizievole per il dichiarante e favorevole all'altra parte.
Ma a parte questo, come abbiamo detto avrà per i giudici di rinvio natura dirimente il confronto tra opere e non quello tra "intenzioni", perché nel diritto d'autore rilevano anche interessi che vanno al di là di quelli puramente privati. Sicché l'intenzione del singolo non può creare, ove non riscontrata da un conforme elemento fattuale, plagi di qualsiasi genere.
Se uno di noi, dopo aver creato un'opera completamente diversa da un'altra sul piano oggettivo, affermasse pubblicamente di essersi ispirato ad un'altra opera o addirittura di averla pedissequamente imitata, non per questo vi sarebbe plagio e ancor meno plagio evolutivo: conta il piano oggettivo, com'è bene ripetere. E la conferma di questo, del fatto che il privato non può vincolare l'organo giudicante "confessando" plagi materialmente insussistenti si trae del resto dall'art. 2731 c.c., che preclude efficacia persino alla vera e propria confessione allorquando resa con riguardo ad elementi indisponibili ([11]).
Si deve immaginare, perciò, che i nuovi giudici officiati dell'esame del merito baseranno il loro prudente apprezzamento su ben altri e più determinanti fattori oggettivi, dovendo senz'altro esaminare anche le interviste citate ma non essendo certamente vincolati a ritenerle probanti: tanto più che ai sensi dell'art. 2735 c.c. anche la vera e propria confessione stragiudiziale, quando resa a terzi, non ha effetto diverso da una qualsiasi altra risultanza del giudizio ed è infatti "liberamente apprezzata" dal giudice (come del resto quella giudiziale, quando resa in processi litisconsortili).

www.LaNuovaProceduraCivile.com

[11] Per tutti Lupoi Michele Angelo, *Art. 2731 cod. civ. e controversia in materia di trust: al trustee non far confessare...,* in *Trusts e attività fiduciarie* n. 4/2009.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**l'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palama (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO

Distribuzione commerciale: ***Edizioni DuePuntoZero***

www.LaNuovaProceduraCivile.com